

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 18 luglio 1893, *Pres. BIANCHI, Est. SERENA; Comune di Ferra d'Alpago c. Giunta prov. amm. di Belluno e Da Re.*

Segretario comunale — Licenziamento — Ricorso alla Giunta prov. amm. — Forme e termini (L. com. prov., art.12; Reg. relativo 10 giugno 1889, art.21-24; L. sulla giustizia amm. 1° maggio 1890; Reg. relativo 4 giugno 1891).

La legge sulla giustizia amministrativa 1° maggio 1890 ed il relativo regolamento 4 giugno 1891 non hanno derogato alle norme sui ricorsi dei segretari comunali in caso di licenziamento stabilite dalla legge com. prov. e dal regolamento relativo 10 giugno 1889.

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Attesoché i motivi 9°, 3°, 4° e 5° del ricorso si possono riassumere in un solo, cioè che con la impugnata decisione si sono violate le disposizioni della legge 1° maggio 1890 e del relativo regolamento 4 giugno 1891.

Ora, a dimostrare che queste eccezioni pregiudiziali opposte dal Comune non hanno alcun fondamento, basterà osservare che in tema di segretari comunali debbonsi ritenere tuttora vigenti le disposizioni della legge com. prov. e del regolamento per la esecuzione della medesima.

La legge com. prov., dopo di aver provveduto alla composizione della Giunta prov. amm. (art.10), nell'art.12 stabilisce che contro le deliberazioni di licenziamento dei segretari comunali si possa ricorrere alla Giunta prov. amm. e da questa al Consiglio di Stato. Il regolamento 10 giugno 1889, negli art.21, 22, 23 e 24, fissa le norme che debbono seguirsi nei procedimenti dinanzi alla Giunta prov. amm. composta a norma dell'art.10 della legge.

Per effetto di queste disposizioni un segretario comunale può ricorrere alla Giunta prov. amm. e da questa al Consiglio di Stato con modi e in termini diversi e più estesi; i quali senza una espressa disposizione non hanno potuto essere derogati dalla posteriore legge sulla giustizia amministrativa e dal relativo regolamento.

Non v'ha dubbio che con la legge 1° maggio 1890 e col regolamento 4 giugno 1891 si stabilì un sistema più completo e più perfetto di procedimento contenzioso, ma siffatto sistema non potrebbe applicarsi alle materie attribuite da altre leggi alla giurisdizione contenziosa della Giunta prov. amm., se non in tutto ciò che dalle leggi precedenti non fu preveduto e in quanto si trovi in armonia con le speciali disposizioni delle leggi medesime.

Quando si consideri che per effetto della legge comunale la Giunta prov. amm. chiamata a decidere sui ricorsi per licenziamento dei segretari comunali e composta diversamente da quella che decide sui ricorsi di cui all'art.1 della legge 1° maggio 1890; quando si rifletta che diverse sono le formalità che debbono seguirsi nei due procedimenti; quando in fine si ponga mente che non avendo l'art.12 della legge comunale stabilito un termine speciale per ricorrere alla IV Sezione, i segretari comunali possono ricorrervi osservando i termini stabiliti dalla legge organica sul Consiglio di Stato e che i loro ricorsi non sono circoscritti ai soli motivi d'illegittimità, si vede chiaramente che le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa e del relativo regolamento nel caso speciale dei ricorsi dei segretari comunali non sono in armonia con le categoriche disposizioni dell'ultimo alinea dell'art.12 della legge 10 febbraio 1889. (*Omissis.*)

Per questi motivi, rigetta, ecc.